N. [redacted] REG.RIC.

Pubblicato il 30/08/2024

N. 03239 /2024 REG.PROV.CAU.
N. [redacted] REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted], proposto dal sig. [redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 02269/2024, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di

reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Considerato che:
- l'appellante si duole della mancata considerazione da parte della Polizia di Frontiera della situazione lavorativa documentata mediante produzione del nulla osta al lavoro subordinato e del visto di ingresso (recanti a loro volta indicazioni sulla tipologia del lavoro e l'identità del datore di lavoro);
- il provvedimento impugnato in primo grado non esplicita sotto quali profili i dati documentati risulterebbero carenti o non esaustivi;
- sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza ai fini di un riesame da parte dell'Amministrazione, con contestuale sospensione della esecutorietà effetti dell'ordinanza appellata, in considerazione del pregiudizio grave ed irreparabile che, in difetto, potrebbe sortirne in danno della parte;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):
accoglie l'appello cautelare ai fini indicati in motivazione.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefania Santoleri, Presidente

N. [redacted] REG.RIC.

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Pescatore

IL PRESIDENTE
Stefania Santoleri

IL SEGRETARIO